



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.60/2015 DEL 27/05/2015

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118."



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 5690/14 del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro resa nel giudizio "Vacca Giuseppe / R.P." (cont. 537/12/FO) di condanna della Regione Puglia al pagamento di sorte capitale e spese processuali e del conseguente atto di pignoramento notificato per il recupero delle sole spese legali;

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

-Il sig. Vacca Giuseppe, operaio irriguo a tempo determinato, notificava alla Regione Puglia ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine del riconoscimento del rimborso dell'indennità casa - posto lavoro - casa, a far tempo dal 13.06.2005, o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, limitatamente alla durata di ciascun contratto - nell'anno 2005 dal 13.6 all'8.10; nell'anno 2006 del 15.6 all'11.10; nell'anno 2007 dal 25.5 all'1.10 e dal 18.10 al 29.10; nell'anno 2008 dal 13.5 all'11.10; nell'anno 2009 dal 25.5 al 4.11. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in distrazione.

-L'Amministrazione regionale si costituiva chiedendo la prescrizione delle pretese relative agli anni 2005 e 2006.

-All'esito delle risultanze di giudizio, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, con sentenza n. **5690/14** così provvedeva: "accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive relative all'annualità 2007, 2008 e 2009, dichiara prescritto il diritto del



ricorrente per gli anni 2005 e 2006. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Leonardo Goffredo."

- Nelle more della procedura di pagamento, il legale costituito notificava atto di pignoramento in data 24.02.2015 per le sole spese legali complessivamente ammontanti a € 4.684,58.

- La sentenza in questione ha condannato la Regione anche al pagamento in favore del ricorrente delle descritte indennità che ammontano ad € 5.327,20, oltre interessi per € 760,86 e rivalutazione per € 546,23, calcolati al 28.02.2015.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 11.318,87€, così suddivisa:

- a) € 5.327,20 = per sorte capitale;
- b) € 760,86= per interessi legali;
- c) € 546,23= per rivalutazione monetaria;
- c) € 4.684,58= per spese legali e competenze derivanti da atto di pignoramento.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 131091 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 - oneri da contenzioso*' UPB 6.4.1. e contestuale variazione in diminuzione sul cap. 1110090 '*Fondo di riserva per le partite pregresse*' UPB 6.2.1. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e spese e competenze derivanti dalla sopra descritta sentenza vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del Servizio Demanio e Patrimonio.

La Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Controlli e Affari Legali
Dott.ssa Anna De Domizio

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore
Dott. Leonardo Di Gioia




Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

"Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 5690/2014 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, notificata in data 01.08.2014 e dal successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 24.02.2015 dell'importo di € 11.318,87=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 5.327,20, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, come di seguito riportato:

-variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' UPB 6.4.1. e contestuale variazione in diminuzione, sul cap. 1110090 'Fondo di riserva per le partite pregresse' UPB 6.2.1..

"Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione e spese e competenze sono finanziate con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente per l'importo a fianco di ciascuno riportato:

- cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" € 760,86;
- cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria € 546,23;
- cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" € 4.684,58."

